

**UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'  
UNITRE  
UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' - APS  
SEDE DI CESANO MADERNO**

**STATUTO**

**Art. 1 – Denominazione – Sede – Durata**

1) È costituita L'Associazione di Promozione Sociale **denominata "UNIVERSITA' DELLA TERZA ETÀ - siglabile UNITRE - UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' – APS - SEDE DI CESANO MADERNO "**.

L'Associazione aderisce alla Rete associativa "Associazione Nazionale delle Università della Terza Età – APS".

L'Associazione inserisce nel presente statuto le disposizioni stabilite dal D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), in tema di Associazioni di Promozione Sociale.

2) L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cesano Maderno (MB) in Via Federico Borromeo n. 11.

La variazione dell'indirizzo della sede legale all'interno del medesimo Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente atto.

3) La durata dell'Associazione è illimitata.

**Art. 2 – Riconoscimento**

L'Associazione, avendo ottenuto in data 27 febbraio 1989 il riconoscimento ufficiale da parte dell'Associazione Nazionale UNITRE ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.

**Art. 3 – Oggetto sociale - Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; promuove e realizza, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con l'atto costitutivo e lo statuto, attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) in favore dei propri associati,

loro familiari e della collettività, avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei propri associati.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici, è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di elettività e di gratuità delle cariche associative, riconoscendo, in caso di adesione di uomini e donne, il principio delle pari opportunità.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi della solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

#### ***Principi inderogabili dell'Associazione***

L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi che costituiscono norme inderogabili per l'Associazione stessa:

- a)** Divieto di svolgere attività non previste dallo statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse a quest'ultime e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore;
- b)** Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;
- c)** Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;
- d)** Obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite dall'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore;
- e)** Obbligo di redigere e di approvare annualmente il bilancio di esercizio e la relazione di missione, o il rendiconto per cassa, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore e nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il bilancio sociale;

- f)** Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- g)** Intrasmisibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa;
- h)** Diritto degli associati di esaminare i libri sociali, in base alle indicazioni previste nel presente statuto;
- i)** Disciplina dei volontari nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17 del Codice del Terzo settore e incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;
- j)** Eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del Codice civile; sovranità dell'assemblea degli associati e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- k)** Competenze dell'assemblea stabilite dall'articolo 25 del Codice del Terzo settore;
- l)** Disciplina riguardante il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione), l'Organo di Controllo (ove nominato), l'Organo della Revisione legale dei conti (ove nominato) nel rispetto degli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del Codice del Terzo settore;
- m)** Numero minimo di associati: sette persone fisiche con obbligo di integrazione entro un anno dalla diminuzione sotto il minimo legale stabilito dall'articolo 35 del Codice del Terzo settore;
- n)** Divieto di apporre limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e divieto di previsione del diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. Divieto di collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale;
- o)** Possibilità di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

### **Scopo e finalità**

Le finalità dell'Associazione sono quelle previste dall'articolo 2 dello Statuto Nazionale e più precisamente:

- educare;
- formare;
- informare;
- fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
- promuovere la ricerca;
- aprirsi al sociale e al territorio;
- operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una "Accademia di Umanità" che evidenzi "l'Essere oltre che il Sapere";
- contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando iniziative concrete;
- promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse.

### **Art. 4- Le Attività di interesse generale**

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore:

- **Let. f)** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- **Let. i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117;
- **Let. l)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

In particolare, l'Associazione si propone di promuovere e realizzare:

- Attività formativa a favore dei propri associati attraverso l'organizzazione di corsi a valenza culturale, storica, giuridica, tecnica, finanziaria, ricreativa, sportiva, economica, di gestione del tempo libero e valorizzazione di attività manuali, sociale e informativa, con lo scopo di accrescere la cultura degli associati, offrire opportunità di incontro e socializzazione, valorizzare la persona e la sua integrità, superare la solitudine e la fase di disagio determinata dal passaggio dalla vita attiva lavorativa e professionale alla vita post lavoro;
- Creare momenti di ritrovo e di aggregazione a valenza sociale, culturale e ricreativa;
- Organizzare eventi al fine di inserire l'associato in una dimensione di serena e consapevole apertura verso nuove opportunità.

#### **Art. 5 – Le Attività diverse**

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale di cui all'art.6 del Decreto legislativo n. 117/2017.

Tra le predette attività si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Attività commerciali e produttive, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, realizzate al fine del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto;
- Operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie e editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto.

Spetta al Consiglio Direttivo individuare le ulteriori attività esperibili, da esercitarsi nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività che non siano direttamente connesse alle attività istituzionali e che non abbiano, quale obiettivo, il perseguimento delle finalità associative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### **Art. 6 – Raccolta fondi**

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

In base all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità ad apposite linee guida adottate con decreto.

#### **Art. 7 - Associati**

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'Associazione si costituisce con un numero minimo di sette persone fisiche.

Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a sette, esso deve essere integrato entro un anno, in base alle disposizioni stabilite dall'articolo 35 del Codice del Terzo settore.

#### **Definizione di associato**

Gli associati sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi e le attività, operano per il raggiungimento delle finalità previste dallo statuto, secondo le proprie capacità personali e che hanno presentato domanda scritta, contenente i propri dati identificativi, accettata dal Consiglio Direttivo, dichiarando di condividere gli scopi istituzionali, di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione e di rispettare i regolamenti interni. La domanda può essere presentata anche avvalendosi dei mezzi tecnologici (ad esempio PEC/sito web). Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri.

È fatto espresso divieto di:

- disporre limitazioni con riferimento a etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, condizioni economiche, convinzione politica e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività e aconfessionalità;
- prevedere il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa;
- collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Con l'iscrizione all'Associazione, l'associato diviene a tutti gli effetti associato dell'Associazione Nazionale.

Sono associati:

- a) gli Associati fondatori che hanno dato vita all'Associazione firmando l'atto costitutivo dell'Associazione stessa;
- b) gli Associati docenti, che prestano la loro attività in modo gratuito e continuativo;
- c) tutti coloro che chiedano di aderire all'Associazione per condividerne le attività, e la cui domanda di adesione sia stata accettata.

#### ***Trattamento dei dati personali***

L'aspirante associato darà autorizzazione al trattamento dei dati personali per le sole finalità associative. I dati anagrafici personali degli associati sono da considerarsi estremamente riservati e saranno gestiti esclusivamente dal Consiglio Direttivo che ne sarà direttamente responsabile. L'associato è tenuto a comunicare al Consiglio Direttivo eventuali variazioni delle proprie generalità.

#### ***Criteri di accettazione ed ammissione***

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo esamina le domande degli aspiranti associati entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il termine di sessanta giorni, la domanda si intende accolta e conseguentemente, il nominativo dell'aspirante associato viene annotato nel Libro degli Associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, motivare la deliberazione di rigetto della domanda stessa e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea. Il ricorso deve essere messo all'ordine del giorno della prima riunione assembleare. A seguito di accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, l'associato dovrà versare la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il mancato versamento della quota entro novanta giorni dalla comunicazione di accettazione della domanda costituisce causa di esclusione dell'associato.

#### ***Disciplina del rapporto associativo.***

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso dell'associato. La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea. Ogni associato è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi.

A garanzia dell'uniformità e della democraticità del rapporto associativo, è espressamente prevista la partecipazione degli associati all'elettorato sia attivo che passivo. Gli associati possono proporre la propria candidatura a cariche sociali decorsi 12 mesi dall'iscrizione nel Libro degli Associati, considerando questo lasso di tempo un requisito indispensabile per acquisire una adeguata esperienza e conoscenza della realtà dell'Associazione.

È previsto per tutti gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. L'Associazione può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti anche ricorrendo ai propri associati.

#### ***Diritto di voto***

Nelle assemblee, hanno diritto di voto tutti gli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati. Ogni associato ha un voto. Vigè il principio del voto singolo.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati; qualora l'Associazione avesse un numero di associati non inferiore a cinquecento, ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di cinque associati. Le deleghe devono essere conferite nel rispetto del quarto e quinto comma dell'articolo 2372 c.c.

#### ***Diritto di esaminare i Libri sociali***

In base alle disposizioni stabilite dall'articolo 15, comma 3 del Codice del Terzo settore, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali (Libro degli associati, Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione), dell'Organo di Controllo ove nominato e di eventuali altri organi sociali, Registro dei Volontari), secondo le modalità previste dal regolamento.

#### ***Ulteriori diritti e doveri degli associati***

Gli associati hanno diritto di avvalersi dell'attività dell'Associazione e di essere informati circa le attività e le iniziative della stessa. Si considera soddisfatto tale dovere dell'Associazione con la pubblicazione, nel sito dell'Associazione, delle attività e delle iniziative dell'Associazione stessa.



Gli associati hanno il diritto di denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa al momento dell'iscrizione per il primo anno e, per i successivi anni, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il mancato versamento della quota associativa entro il predetto termine viene equiparato a dimissioni.

L'esercizio dei diritti dell'associato e l'accesso all'attività sociale sono subordinati al versamento della quota associativa.

#### ***Perdita della qualifica di associato***

La qualifica di associato si perde per:

- ✓ dimissioni;
- ✓ decesso;
- ✓ espulsione.

Le dimissioni possono essere comunicate in qualsiasi momento dandone comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo e, contestualmente, restituendo la tessera sociale: tale recesso avrà decorrenza a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Il recesso non esonera dal pagamento della quota dell'anno in corso al momento della comunicazione. La comunicazione di recesso esonera dal pagamento della quota dell'anno successivo a quello in corso. Il mancato versamento della quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo viene equiparato a dimissioni, senza ulteriori formalità.

L'espulsione, così come la definizione del catalogo dei provvedimenti disciplinari applicabili, è normata dal regolamento di attuazione del presente statuto. La delibera, sia dell'espulsione sia di altri provvedimenti disciplinari, è di competenza del Consiglio Direttivo.

L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per i seguenti fatti:

- a. per lo svolgimento di attività in aperto contrasto con quella dell'Associazione;
- b. per atti che danneggino l'Associazione ed i suoi membri;
- c. qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni dello statuto o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo;
- d. per le altre cause stabilite dal regolamento di attuazione.

Prima della delibera di espulsione, l'Associato deve essere portato a conoscenza degli addebiti contestatigli a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC e, entro 30 giorni, può presentare le proprie difese.

Il provvedimento di espulsione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'associato escluso può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata A.R. o PEC inviata al Presidente dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso nella prima riunione assembleare e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Avverso qualunque sanzione disciplinare può essere presentato ricorso, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, all'assemblea convocata nella prima seduta utile.

#### **Art. 8– Organi Sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo (l'Organo di Amministrazione);
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, ove nominato;
- l'Organo di revisione legale dei conti, ove nominato.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche siano elettive.

Si stabiliscono i seguenti principi:

- a) Sovranità dell'assemblea degli associati;
- b) Idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere e dei bilanci.

Sussistendo le condizioni previste dall'art. 14 secondo comma del Codice del Terzo settore, l'Organo di Amministrazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

#### **Art. 9– L'Assemblea degli Associati**

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione: essa è composta da tutti gli associati che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro degli Associati.

##### ***Funzionamento dell'Assemblea***

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal

Vicepresidente. Nelle assemblee degli associati deve essere presente la maggioranza degli amministratori in carica.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo oppure almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto inviato a ciascun associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione, e deve contenere l'ordine del giorno. Nello stesso avviso di convocazione dell'assemblea, viene fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro degli Associati. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, si considerano domiciliati nel luogo e all'indirizzo mail indicati nel Libro degli associati.

La convocazione può essere effettuata anche mediante avviso in bacheca esposto in segreteria e nelle sedi dei corsi, oppure ancora pubblicato sul sito dell'Associazione o tramite social media e/o newsletter.

Le assemblee si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Nelle assemblee, hanno diritto di voto tutti gli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati.

È inoltre prevista l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e salvo che la predetta modalità non sia in contrasto con la normativa in vigore.

L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti gli associati, risultanti dal Libro degli Associati, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo e nessuno si opponga alla discussione.

L'Assemblea degli associati può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano, salvo che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere a votazione segreta.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono immediatamente esecutive. Nell'apposito verbale dovrà risultare anche una sintesi del dibattito.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

#### ***Compiti dell'Assemblea ordinaria***

L'Assemblea ordinaria delibera:

- le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- la nomina e la revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo;
- la nomina e la revoca dei componenti dell'Organo di controllo, quando previsto;
- la nomina e la revoca del soggetto incaricato della Revisione legale dei conti, quando previsto;
- l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio di fine esercizio, della relazione di missione o del rendiconto per cassa e, nei casi previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo settore, l'approvazione del bilancio sociale;
- l'accettazione delle eventuali variazioni dello Statuto Nazionale;
- la nomina dei Delegati a partecipare all'Assemblea nazionale, secondo quanto stabilito dal regolamento Nazionale;
- l'approvazione della quota associativa annuale, proposta dal Consiglio Direttivo, comprensiva della quota associativa Nazionale;
- la ratifica dei provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- l'approvazione dei regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
- sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulle azioni di responsabilità nei loro confronti;
- sull'esclusione degli associati, in caso di ricorso da parte del soggetto escluso;
- sugli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

#### ***Compiti dell'Assemblea straordinaria***

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle proposte di modifica dello Statuto;
- sul recesso dall'Associazione Nazionale. L'Associazione può recedere dall'Associazione Nazionale con deliberazione dell'Assemblea degli Associati con la maggioranza del settantacinque per cento dei componenti, dandone comunicazione scritta al Presidente Nazionale.
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

Le assemblee straordinarie convocate per deliberare in ordine a eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, ivi comprese le operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione), si costituiscono con la presenza, anche per delega, in prima convocazione, di almeno i tre quarti degli aventi diritto di voto, in regola con il pagamento della quota associativa e in seconda convocazione di almeno il 50 per cento (cinquanta per cento) più uno degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni vengono assunte in prima convocazione con i tre quarti dei voti favorevoli dei presenti ed in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le assemblee straordinarie convocate per deliberare in ordine allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio, si costituiscono e deliberano con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in regola con il pagamento delle quote associative, sia in prima che in seconda convocazione.

#### **Art.10 – Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione)**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da:

- a) Il Presidente;
- b) Il Vicepresidente
- c) Il Direttore dei Corsi ed eventuale vice
- d) Il Segretario;
- e) Il Tesoriere;
- f) I Consiglieri nel numero stabilito dal Regolamento.

Il Consiglio direttivo è composto da un numero minimo di membri stabilito dal Regolamento designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Dura in carica per tre anni accademici e i suoi membri possono essere rieletti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'invalido, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

#### ***Riunioni del Consiglio Direttivo***

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, oppure l'Organo di controllo e/o l'Organo di revisione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante comunicazione scritta, anche con mezzi tecnologici, da effettuarsi a cura del Presidente almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente del Consiglio Direttivo l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro, senza diritto di voto.

Le sedute sono valide quando sia presente almeno la metà dei Consiglieri e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente.

Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio Direttivo elegge, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Direttore dei corsi e le altre cariche che si rendessero necessarie.

Il Consiglio Direttivo può delegare uno o più dei suoi membri per il compimento di determinati atti o categorie di atti con poteri decisionali e rappresentativi, nel rispetto dell'art. 2381 quarto comma c.c.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo.

#### ***Attività del Consiglio Direttivo***

Il Consiglio Direttivo pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'assemblea degli associati.

In particolare, svolge le seguenti attività:

- elegge tra i propri componenti, su proposta del Presidente, il Vicepresidente, il Direttore dei corsi, il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere e li revoca;
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea degli associati;
- formula il programma dei corsi e dei laboratori;
- cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
- accoglie o respinge le domande di ammissione degli associati;

- propone all'approvazione dell'assemblea l'importo annuale della quota associativa annuale, comprensiva della quota associativa Nazionale;
- determina l'importo del compenso spettante ai componenti dell'Organo di controllo, ove nominato;
- adotta provvedimenti disciplinari e delibera in ordine alla esclusione degli associati;
- ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- predispone il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio e la relazione di missione oppure, nei casi previsti dalla legge, il rendiconto per cassa e il bilancio sociale ove necessario;
- predispone eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'operatività dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo essere stati portati a loro conoscenza;
- istituisce gruppi/ sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee;
- conferisce procure generali e speciali; instaura rapporti di lavoro, subordinato e professionale, fissandone mansioni, qualifiche, retribuzioni e compensi;
- cura gli affari di ordine amministrativo e gestionale;
- delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso delle spese tramite autocertificazione.

#### ***Sostituzione dei Consiglieri***

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più Consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti. I predetti Consiglieri dureranno in carica quanto gli altri Consiglieri.

Allorché questo elenco fosse esaurito, dovrà essere convocata l'assemblea ordinaria degli associati per la nomina dei membri da sostituire.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'assemblea ordinaria degli associati per la nomina del nuovo organo.

I Consiglieri possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio Direttivo stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive.

#### **Art.11 – Presidente, Vicepresidente, Direttore dei corsi, Segretario e Tesoriere**

##### ***Presidente***



Fatta eccezione per la nomina nell'atto costitutivo, il Presidente è nominato dall'Assemblea. Dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente:

- convoca e presiede l'assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
- propone gli argomenti da sottoporre all'Assemblea degli Associati e formula l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
- prende le iniziative e adotta i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento dell'Associazione in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- attribuisce, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

#### ***Vicepresidente***

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

#### ***Direttore dei corsi***

Il Direttore dei Corsi coordina l'attività culturale e didattica dell'Associazione e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione volontaria dei Docenti.

I compiti del Segretario e del Tesoriere o del Segretario/Tesoriere e gli ulteriori compiti del Direttore dei Corsi sono elencati in un apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea degli Associati.

#### **Art. 12 – Organo di Controllo**

L'Organo di Controllo è nominato dall'assemblea ove ricorrano le condizioni disposte dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore.

Nella scelta dei componenti si applicano gli articoli 2397 e 2399 del Codice civile. Si applica inoltre quanto disposto dall'articolo 30 del Codice del Terzo settore.

In assenza delle condizioni previste dall'articolo 30 del Codice del Terzo settore, l'Associazione può procedere volontariamente alla nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico. Il Consiglio Direttivo provvede alla determinazione del compenso spettante ai componenti dell'Organo di controllo.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare anche il controllo contabile qualora almeno un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

È compito del Presidente dell'Organo di Controllo provvedere tempestivamente alla convocazione dell'assemblea degli associati in caso di decadenza dell'intero Consiglio Direttivo per intervenuto venir meno della maggioranza dei membri, affinché si provveda alla nuova nomina.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rinominati.

#### **Art. 13 – Organo di Revisione legale dei conti**

Fatta eccezione per il caso di attribuzione all'Organo di Controllo della Revisione legale dei conti, ove ricorrano le condizioni disposte dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, l'assemblea nomina un Organo di Revisione legale dei conti, composto da uno a tre membri scelti fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili, istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. In caso di organo collegiale, all'interno dell'Organo così nominato, l'assemblea stessa sceglie il Presidente. L'Organo di Revisione procede al controllo della correttezza della gestione, delle norme di legge e di statuto. In particolare, provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa. I componenti dell'Organo di Revisione possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di Revisione resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rinominati.

#### **Art. 14 – Responsabilità**

I componenti del Consiglio Direttivo, i componenti dell'Organo di Controllo e i componenti dell'Organo di Revisione legale dei conti, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori

sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi in base a quanto disposto dall'articolo 28 del Codice del Terzo settore.

#### **Art. 15 – Denuncia al tribunale e ai componenti dell'Organo di Controllo**

In applicazione a quanto disposto dall'articolo 29 del Codice del Terzo settore, almeno un decimo degli associati, l'Organo di Controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero, possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del Codice civile.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati qualora l'associazione raggiunga un numero di associati superiore a cinquecento, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'Organo di Controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea.

Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'associazione, l'Organo di Controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del Codice civile.

#### **Art. 16 - I Volontari**

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento della propria attività ed è tenuta ad iscrivere nel Registro dei Volontari i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. La docenza è considerata attività di volontariato.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività a favore dell'Associazione, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione nel rispetto e alle condizioni stabilite dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore. Il Consiglio Direttivo deve deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art. 17 – Bilancio di esercizio e relazione di missione**

L'anno accademico e finanziario ha inizio il 1° agosto e si chiude il 31 luglio dell'anno successivo. Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Nei casi previsti dalla legge, in luogo del bilancio e della relazione di missione, il Consiglio Direttivo predisporrà il rendiconto per cassa.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione, o il rendiconto per cassa, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell'Associazione.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione, o il rendiconto per cassa, devono essere depositati presso la sede sociale nei 5 (cinque) giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti gli associati.

La convocazione dell'assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.

Per quanto non stabilito, si applica l'articolo 13 del Codice del Terzo settore.

#### **Art. 18 – Bilancio sociale**

Nel caso di superamento dei limiti stabiliti dal comma 1 dell'articolo 14 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale, redatto secondo le apposite linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

#### **Art. 19 - Divieto di distribuzione degli utili**

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

#### **Art. 20 – Patrimonio e Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative annuali e contributi degli associati;
- b) contributi di privati e imprese;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) beni mobili ed immobili;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- g) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- h) entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;
- i) entrate derivanti da raccolte di fondi;
- j) entrate derivanti da attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del terzo Settore, connesse alla necessità di reperimento di fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;
- k) altre entrate compatibili con le finalità sociali di cui al presente statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 21 – Gratuità delle prestazioni**

Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.

#### **Art.22 – Libri sociali obbligatori**

Oltre alle scritture prescritte negli articoli 13 (bilancio e relazione di missione), 14 (bilancio sociale) e 17, comma 1 (registro dei volontari) del Codice del terzo Settore, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle precedenti lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla precedente lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella sede dell'Associazione dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.

#### **Art. 23– Modifiche allo statuto**

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea straordinaria degli associati, come previsto dal presente Statuto.

#### **Art. 24– Scioglimento.**

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'Associazione Nazionale o ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente. Il parere dell'Ufficio è reso in base alle disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore.

La delibera di scioglimento è approvata dall'assemblea straordinaria degli associati.

#### **Art. 25 – Trasformazione, fusione, scissione**

In caso di trasformazione, fusione, scissione, si applica l'articolo 42 bis del c.c. Le delibere di trasformazione, fusione e scissione sono approvate dall'assemblea straordinaria degli associati.

#### **Art. 26 – Completezza dello Statuto.**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo settore, approvato con Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al Codice civile e allo Statuto dell'Associazione Nazionale.